



# FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

Disciplina Sportiva Associata al Coni

## FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

### TITOLO I - LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI

#### ART. 1 - Obbligatorietà delle norme

1. Le norme federali obbligano tutti i tesserati, le Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.) e chiunque agisca per essi, solo se soggetti tesserati.
2. Le A.S.A. ed i tesserati sono tenuti ad accettare la giustizia come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
3. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
4. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

#### ART. 2 - Norme disciplinari dell'International Cricket Council (I.C.C.)

1. Le sanzioni disciplinari applicate in occasione di manifestazioni internazionali in conformità dei regolamenti della International Cricket Council nei confronti di A.S.A. e persone inquadrate nella F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito della medesima sempre che siano ad essa ufficialmente notificate.

### TITOLO II - LE SANZIONI

#### CAPO I - LE SPECIE DI SANZIONI IN GENERALE

#### ART. 3 - Sanzioni principali e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni principali sono inflitte dall'organo giudicante con provvedimento punitivo.
2. Le sanzioni accessorie seguono di diritto alla punizione, come effetti disciplinari di essa, salve le eccezioni previste.

#### ART. 4 - Tipi di sanzioni principali

1. Le sanzioni principali stabilite per le A.S.A. sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) la deplorazione;
  - c) l'ammenda;
  - d) la perdita della gara;
  - e) la diffida di squalifica del campo
  - f) la squalifica del campo;
  - g) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
  - h) la retrocessione in classifica;
  - i) l'esclusione del campionato o torneo;
  - j) l'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale;
  - k) la sospensione da ogni attività;
  - l) la radiazione.
2. Le sanzioni principali stabilite per gli atleti ed allenatori sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) la diffida di squalifica;
  - c) la squalifica per una o più gare;
  - d) la squalifica a tempo;
  - e) il ritiro della tessera federale;
  - f) la radiazione.
3. Le sanzioni principali stabilite per tutti gli altri tesserati sono:
  - a) la deplorazione;
  - b) la sospensione;
  - c) il ritiro della tessera federale;
  - d) la radiazione.

#### ART. 5 - Tipi di sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie sono:
  - a) la perdita del deposito cauzionale;
  - b) l'esclusione dai rimborsi federali;
  - c) l'obbligo di indennizzo;
  - d) l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso;

- e) l'interdizione dalle cariche federali;
- f) lo scioglimento del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.

**ART. 6 - Denominazione e classificazione delle sanzioni**

1. Sotto la denominazione di sanzioni espulsive sono comprese:
  - a) il ritiro della tessera federale;
  - b) la radiazione.
2. Sotto la denominazione di sanzioni inibitive sono comprese:
  - a) la squalifica del campo;
  - b) la squalifica;
  - c) la sospensione dall'attività agonistica;
  - d) l'inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali;
  - e) l'inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione;
  - f) lo scioglimento, in via accessoria del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.
3. Sotto la denominazione di sanzioni sportive sono comprese:
  - a) la perdita della gara;
  - b) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
  - c) la retrocessione in classifica;
  - d) l'esclusione dal campionato o torneo di competenza;
  - e) l'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.
4. Sotto la denominazione di sanzioni pecuniarie sono comprese:
  - a) l'ammenda;
  - b) l'obbligo di indennizzo, in via accessoria;
  - c) la perdita del deposito cauzionale;
  - d) l'esclusione dai rimborsi federali in via accessoria.
5. Sotto la denominazione di sanzioni riprovative sono comprese:
  - a) la deplorazione;
  - b) l'ammonizione;
  - c) la diffida di squalifica.

**CAPO II - LE SANZIONI PRINCIPALI IN PARTICOLARE****ART. 7 - Deplorazione**

1. La deplorazione è una espressione di biasimo verso le A.S.A. e tesserati esclusi giocatori ed allenatori, irrogata in forma scritta.

**ART. 8 - Ammonizione**

1. L'ammonizione è un avvertimento riprensivo nei riguardi delle A.S.A., degli atleti ed allenatori, irrogata in forma scritta.

**Art. 9 - Diffida di squalifica**

1. La diffida di squalifica è un avvertimento, rivolto ad atleti od allenatori, a non commettere altra infrazione, pena l'applicazione di sanzione inibitiva, irrogata in forma scritta.

**ART. 10 - Ammenda**

1. L'ammenda consiste nel pagamento alla F.Cr.I. da parte di una A.S.A. di una somma determinata, da un minimo di 1 Euro ad un massimo di 5.000 Euro pari all'ammontare del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione all'attività agonistica ufficiale.

**ART. 11 - Perdita della gara**

1. La perdita della gara consiste nel dare ad una A.S.A. ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua squadra con il margine di 200 punti per gli incontri di campionato e di 100 per quelli a squadre ridotte, o con quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.
2. La sanzione della perdita della gara può essere applicata anche ad ambedue le A.S.A. d'appartenenza delle squadre che hanno disputato o dovevano disputare la gara.

**ART. 12 - Squalifica del campo**

1. La squalifica del campo consiste nel divieto per una A.S.A. di far disputare gare sul proprio campo di gioco e comunque nell'ambito della propria sede effettiva, per il periodo di tempo stabilito, da un minimo di una settimana fino ad un massimo di un anno, e nell'obbligo, per lo stesso periodo, di disputare le competenti gare in campo esterno od altro diverso, quali autorizzati o direttamente designati dal C.F.

**ART. 13 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica**

1. La penalizzazione di uno o più punti in classifica consiste nell'abbassamento da 0 a -1 o a numero negativo maggiore di -1 del punteggio iniziale per la determinazione dei punti in classifica attribuibili ad una A.S.A. in base ai risultati conseguiti, fino ad un massimo di -12.

**ART. 14 - Squalifica per gare**

1. La squalifica consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare ad una o più gare di manifestazioni agonistiche ufficiali fino ad un massimo di 15. Il giocatore squalificato non potrà accedere al campo di gioco in occasione delle gare da disputarsi dalla propria A.S.A. durante periodo di squalifica. In difetto, si applicherà alla A.S.A. di appartenenza la sconfitta a tavolino e le altre sanzioni previste, unitamente alla prima, dai Regolamenti specifici di ogni campionato o torneo.

**ART. 15 - Squalifica a tempo**

1. La squalifica a tempo consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare, per un periodo determinato, non inferiore ad un mese e comunque non superiore a due anni, all'attività agonistica.
2. La squalifica a tempo è rilevante ai fini della preclusione a ricoprire cariche.

**ART. 16 - Retrocessione in classifica**

1. La retrocessione in classifica consiste nella classificazione di una A.S.A. all'ultimo posto della graduatoria ufficiale definitiva.
2. Quando la sanzione è applicata a più di una A.S.A. si intendono tutte classificate all'ultimo posto a pari merito.

**ART. 17 - Esclusione dal campionato o torneo**

1. L'esclusione dal campionato o torneo consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate o da disputarsi da una A.S.A. e nella preclusione della partecipazione di esso alla stessa serie di campionato o allo stesso torneo nell'anno sportivo successivo.
2. Particolari sanzioni accessorie, di natura pecuniaria, seguono l'esclusione quando si tratti di campionato di competenza.

**ART. 18 - Sospensione da ogni attività**

1. La sospensione da ogni attività consiste nel divieto, per un tempo determinato da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di due anni, posto ad una A.S.A. o a un tesserato che non sia atleta o allenatore, di partecipare a qualsivoglia attività federale, e pertanto nella sua esclusione dall'attività agonistica, sia dai poteri di organizzazione di manifestazioni sportive, sia dallo svolgimento di funzioni e mansioni nell'ambito organizzativo e sportivo della F.Cr.I., comprese tra queste, per il tesserato, la partecipazione ad assemblee nazionali, regionali e provinciali.

**ART. 19 - Inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione**

1. L'inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione può essere temporanea o definitiva e consiste nella preclusione per un periodo di tempo che può andare da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, o permanente a far parte della F.Cr.I. a qualunque titolo.

**ART. 20 - Radiazione**

1. La radiazione dai ranghi federali consiste nella cessazione dell'appartenenza di un una A.S.A. o di un tesserato alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di affiliazione o di tesseramento e con preclusione di ogni possibilità futura di riaffiliazione o di tesseramento.
2. L'adozione della sanzione in parola viene comunicata anche al C.O.N.I., alle altre Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, e comporta il ritiro della tessera federale.

**ART. 21 - Inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale**

1. L'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale consiste nella preclusione per un periodo di tempo, che può andare da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, a svolgere l'incarico in oggetto.

**CAPO III - LE SANZIONI ACCESSORIE IN PARTICOLARE****ART. 22 - Scioglimento del vincolo sportivo**

1. Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento tra una A.S.A. e i suoi atleti, i quali restano liberi di tesserarsi per altra A.S.A. nei termini previsti dall'art 10, commi 5, 6, 7 dello Statuto Federale e dagli artt. 120 – 122 del Regolamento Organico.
2. Tale sanzione accessoria segue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A.:
  - a) espulsiva;
  - b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
  - c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

**ART. 23 - Perdita del deposito cauzionale**

1. La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della F.Cr.I. del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione ad attività sportive ufficiali.
2. Tale sanzione accessoria consegue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A.:
  - a) espulsiva;
  - b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
  - c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

**ART. 24 - Indennizzo**

1. La sanzione accessoria dell'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di una A.S.A. di corrispondere ad altra una somma a titolo di indennizzo per rinuncia alla disputa di una gara. Essa consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale della perdita della gara.

**ART. 25 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso**

1. La sanzione accessoria dell'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico di una A.S.A., di svolgere attività sportiva nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare.

**ART. 26 - Esclusione dai rimborsi federali**

1. La sanzione accessoria dell'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi previsti annualmente dalla F.Cr.I., a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dalle A.S.A.
2. L'esclusione dai rimborsi federali è sanzione accessoria che consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione sportiva ufficiale.

**ART. 27 - Interdizione dalle cariche federali**

1. L'interdizione dalle cariche federali priva il punito della capacità di assumere incarichi o cariche in seno alla F.Cr.I. da un minimo di un mese fino ad un massimo di 10 anni.
2. L'interdizione dalle cariche federali consegue di diritto in quanto sanzione accessoria, alle sanzioni principali della sospensione da ogni attività superiore ad un anno, dell'inibizione al tesseramento superiore ad un anno e della sospensione dall'attività agonistica per oltre un anno.
3. Si applica la sanzione anche nel caso di cumulo di sospensioni o inibizioni per il periodo sopra indicato.

**ART. 28 - Sospensione dall'attività agonistica**

1. La sanzione accessoria della sospensione dall'attività agonistica consiste nel divieto, a carico di una A.S.A. o di un singolo tesserato, di svolgere attività sportiva agonistica per il periodo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato o torneo di competenza, della squalifica per gare o della squalifica a tempo.

**ART. 29 - Inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali**

1. Durante il tempo della sospensione il tesserato è privato della capacità di assumere incarichi o cariche in seno alla F.Cr.I.

**TITOLO III - LE INFRAZIONI****CAPO I - LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE****ART. 30 - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.**

1. Le A.S.A., i tesserati e tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle norme regolamentari e delle deliberazioni della F.Cr.I. devono mantenere ed osservare una condotta conforme ai principi della lealtà e della probità sportiva e che non sia, comunque incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della F.Cr.I. e dei suoi organi, con il rispetto dei provvedimenti dei medesimi, con le esigenze agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.
2. Qualunque violazione di tali doveri costituisce infrazione disciplinare, punibile alla stregua della specifiche previsioni di cui al presente Titolo, alle quali comunque, ai fini dell'esame di merito e dell'applicazione della sanzione conseguente, deve uniformarsi, secondo una valutazione comparativa di rilevanza, il giudizio dell'organo disciplinare nel caso di addebito che non possa ricondursi alle infrazioni tipiche espressamente considerate.

**ART. 31 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva**

1. La persona risponde disciplinarmente per fatto proprio, doloso o colposo.
2. L'infrazione è dolosa quando il risultato dell'azione od omissione, dal quale la norma ne fa dipendere l'esistenza, è dall'agente previsto e voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.
3. E' colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, nonché per inosservanza di norme regolamentari, ordini o discipline.
4. Le A.S.A. rispondono per fatto dei propri dirigenti e di chiunque agisce per essi.
5. Le A.S.A. sono inoltre oggettivamente responsabili del comportamento dei propri atleti, allenatori, accompagnatori, dipendenti ed organizzati, nonché dei propri sostenitori e dell'ordine pubblico nei campi di gioco, dei fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento delle gare e di quelli di cui comunque debbano rispondere per norma espressa dei regolamenti federali.
6. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari della F.Cr.I., né delle disposizioni emanate dagli organi federali, la mancata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante e determina, pertanto, un aggravamento della sanzione.

**ART. 32 - Recidiva**

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. L'aggravamento, nel caso di infrazioni comportanti sanzioni riprovative, si esaurisce nella squalifica o nella sospensione od inibizione temporanea fino a 7 giorni, consumandosi la recidiva, se trattasi di persone, e nell'applicazione della sanzione dell'ammenda se trattasi di A.S.A.
3. La pena può essere aumentata fino alla metà:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
4. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate in precedenza, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
5. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal terzo comma può essere sino a due terzi.
6. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. La recidiva non si applica alle infrazioni comportanti la sanzione inibitiva della squalifica del campo e le sanzioni sportive.
8. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
9. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
10. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

**ART. 33 - Distinzioni soggettive**

1. Agli effetti della norma disciplinare, si considerano dirigenti delle A.S.A. quelli iscritti nei moduli di affiliazione depositati presso la Segreteria Federale e gli appartenenti alle A.S.A. medesime tesserati come dirigenti.
2. Agli effetti della norma disciplinare, si intendono per dirigenti federali il Presidente della F.Cr.I., i componenti del C.F., il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Vanno inoltre compresi, tra i dirigenti federali, anche quelli degli organi periferici e, agli effetti disciplinari e se tesserati, i componenti degli Organi di Giustizia.

**CAPO II - LE SPECIE DI INFRAZIONI****ART. 34 - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali**

1. Chiunque ponga in essere nell'ambito dell'attività federale o in relazione a fatti ad essa direttamente collegati una condotta astrattamente configurante reato secondo le norme penali vigenti, o comunque mantenga un comportamento che risulti, per gravi motivi morali, contrario alle finalità federali è punito con una pena che va dall'inibizione temporanea al tesseramento fino al ritiro della tessera federale e con la sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche federali.

**ART. 35 - Inosservanza del vincolo di giustizia**

1. Per quanto compete in materia si rinvia a quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto Federale.

**Art. 35 bis - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti e ai tesserati delle società, è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di atleti e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento e al tesseramento di atleti devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

**ART. 36 - Violazione delle regole sul dilettantismo**

1. Le A.S.A. ed i tesserati che violano le regole sul dilettantismo del Comitato Internazionale Olimpico e del C.O.N.I. sono punite con sanzione inibitiva di attività non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

**Art. 36 bis - Manifestazioni atipiche e non approvate**

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dagli specifici Regolamenti, devono essere preventivamente autorizzate dalla federazione, e gli impianti sportivi sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori, si applica la sanzione squalifica non inferiore ad un mese e massima di sei mesi e con sanzione pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 500,00
3. E' fatto divieto alle ASA di organizzare e/o partecipare a manifestazioni non approvate dalla Federazione
4. Ai trasgressori si applica la sanzione squalifica non inferiore a due mesi e massima di sei mesi e con sanzione pecuniaria non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 500,00

**ART. 37 - Offesa alla dignità e al decoro degli organi federali**

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti ed azioni lede la dignità ed il decoro degli organi federali è punito con sanzione inibitiva della squalifica da un minimo di due gare ad un massimo di 10 gare o alla sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di tre mesi.
2. Assume particolare gravità l'aver commesso il fatto di cui al comma precedente con dichiarazioni alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa.

**Art. 37 bis - Abuso di titoli e qualifiche**

1. L'abuso dei titoli di Tecnico sportivo, Commissario Tecnico, Direttore tecnico della squadra Nazionale, collaboratore federale, Ufficiale di gara, "Nazionale", "atleta azzurro", "Campione italiano" o Campione regionale", così come la falsa attribuzione dei gradi, titoli, risultati o qualifiche, nazionali o internazionali previste dai Regolamenti della Federazione, presentate come di valore assoluto, mai conseguiti o conseguiti presso organizzazioni non ufficiali, o con le quali non siano intercorse apposite convenzioni con la Federazione Cricket Italiana, costituiscono gravi illeciti disciplinari, puniti, a seconda della gravità del caso, con la sanzione minima della squalifica non inferiore a due mesi, e massima della radiazione, e con sanzione pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 1000,00.

**ART. 38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti**

1. Chiunque, benché convocato, si rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con sanzione inibitiva da un minimo di due settimane ad un massimo di tre mesi.
2. Si applica sanzione espulsiva se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

**Art 38 bis - Falsa testimonianza**

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi ad un Organo giudicante, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la sospensione da tre a sei mesi.

**ART. 39 - Frode sportiva**

1. Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di divieto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi federali, le norme sul tesseramento nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva, punibile con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni per il tesserato, con la esclusione dal campionato o dalla manifestazione sportiva per la A.S.A. responsabile, e con l'inibizione al tesseramento da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni per il non tesserato.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.
3. In particolare, sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerato doping. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping. Il

tesserato è tenuto a rispettare, altresì, ove la prestazione sportiva sia di competenza dell'International Cricket Council, anche le normative di questa e dell'Agenzia Mondiale Anti-doping.

#### **ART. 40 - Illecito sportivo**

1. Le A.S.A. ed il tesserato che compiano o consentano che altri compiano atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un vantaggio in classifica sono puniti rispettivamente, a seconda della gravità del fatto, con sanzione sportiva dalla penalizzazione fino alla retrocessione in classifica e con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.
2. In quanto commesso da non tesserato l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento.

#### **ART. 40 bis - Illecito amministrativo**

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, ovvero la soppressione dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e dagli altri organi di controllo della Federazione, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), j) e k) dell'art. 4, comma 1 del presente regolamento.
5. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6. I dirigenti, i soci e non soci delle ASA e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
7. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

#### **ART. 41 - Divieto di scommesse**

1. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.Cr.I.. Coloro che violano tale divieto sono puniti con sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.

#### **ART. 42 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali**

1. Il rifiuto di accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonché delle definitive decisioni adottate e delle disposizioni impartite dagli organi federali è motivo di preclusione alla permanenza nella F.Cr.I. ed è punito, salvi i diversi effetti dell'inottemperanza, con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

#### **42 bis - OMISSIONE, RIFIUTO O RITARDO DI ATTI D'UFFICIO**

1. Il dirigente federale o l'arbitro o l'ufficiale di gara o l'incaricato di altro servizio federale che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto relativo al proprio servizio, è punito con la sanzione della sospensione da un minimo di un mese sino al massimo di due anni, se il fatto non costituisce altra più grave infrazione.

#### **ART. 43 - Violazione del vincolo sportivo**

1. L'atleta che si tesserò per più A.S.A. è punito con sanzione inibitiva per l'intera stagione agonistica.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriore perfezionato a norma di regolamento, ma la A.S.A. interessata può recedere con comunicazione alla Segreteria federale.

#### **ART. 44 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale**

1. E' punito con la sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato la A.S.A. che rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato.
2. Limitatamente ai campionati a squadre ridotte alla sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato di competenza applicata per l'infrazione di cui al comma precedente non seguono automaticamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 22 - 29 del presente Regolamento, ma le stesse potranno totalmente o parzialmente essere irrogate dagli Organi di Giustizia, tenuto conto delle circostanze, delle ragioni oggettive che hanno determinato la seconda rinuncia, del momento in cui si è verificata, e di ogni altro elemento apprezzabile.
3. La A.S.A. che rinuncia alla disputa di una gara è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda annualmente prevista, e con la sanzione accessoria dell'indennizzo, come previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.
4. Le stesse sanzioni di cui al precedente comma si applicano alla A.S.A. la cui squadra si ritira da una gara già iniziata, salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.
5. La A.S.A. la cui squadra si presenti in campo oltre l'ora fissata od oltre il termine di tolleranza per l'inizio della gara è considerato rinunciataria e subisce le stesse sanzioni punitive di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che non si dia ugualmente corso alla gara a norma dell'art. 8 del Regolamento Gare e Campionati.
6. Si applica la disposizione del precedente comma 3 anche nel caso di squadra che si presenti in campo con numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi in tale situazione dopo l'inizio della medesima.
7. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, una squadra si considera presente in campo allorché è in grado di schierarsi agli ordini dell'arbitro con il numero di giocatori necessari.
8. Le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo del presente articolo si estendono, per tutto quanto applicabile, a qualsiasi altra manifestazione sportiva ufficiale federale in genere.

**Art. 44 bis – Rinunce**

1. Sulle rinunce alla partecipazione all'attività agonistica della prima squadra e sulle rinunce alla attività giovanile obbligatoria dispongono gli artt. 77 ss. Del regolamento Gare e Campionati della Federazione.

**Art. 44 ter – Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale**

1. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutino o non rispondano alla convocazione e non si mettano a disposizione della Federazione, ovvero non onorino il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di mesi sei.
2. Gli affiliati che non mettano a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono puniti con sanzione pecuniaria **da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00** e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di mesi sei.

**ART. 45 - Inosservanza dei doveri della A.S.A. ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo igienico - sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali**

1. Qualora una gara non venga disputata per indisponibilità del campo di gioco, determinata dallo svolgimento di altra manifestazione sportiva, la A.S.A. ospitante subirà le sanzioni previste dal presente Regolamento all'art. 11 e la sanzione pecuniaria dell'ammenda e del corrispondente indennizzo previsti dal Regolamento specifico del Campionato o Torneo.
2. Quanto sopra vale anche qualora, accertata insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza di attrezzature, tali da impedire il regolare svolgimento dell'incontro e rilevata l'impossibilità di ovviarvi o non essendosi provveduto entro il termine ultimo stabilito per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.
3. Anche qualora sia superato il termine di tolleranza per l'inizio della gara, purché al giudizio insindacabile degli Ufficiali di Gara l'incontro possa avere svolgimento regolare, e non ostino obiettive ragioni della A.S.A. ospitata contestualmente rappresentate e documentabili, la gara potrà comunque avere inizio, ma la A.S.A. ospitante è punita con la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00, fino alla metà del massimo.
4. Per la mancata predisposizione, a norma di regolamento e di legge, delle misure per mantenere l'ordine pubblico nel campo di gioco, del servizio igienico - sanitario e delle tutele assicurative stabilite annualmente dal C.F., la A.S.A. ospitante è punita con la perdita dell'incontro per 200 a 0, con una penalizzazione in classifica pari ai punti assegnati in caso di vittoria nell'incontro e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda e del corrispondente indennizzo previsti dal Regolamento specifico del Campionato o Torneo.
5. La mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla F.Cr.I. circa l'assistenza da prestare agli Ufficiali di Gara ed ai dirigenti federali in occasione degli incontri e delle manifestazioni ufficiali, è punita, sempre che il fatto non costituisca più grave infrazione, con la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00 fino alla metà del massimo.

**ART. 46 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro equipaggiamento**

1. L'inosservanza delle norme sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri del prescritto numero di palle regolamentari è punita con ammenda fino ad un quarto del massimo, ma se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico della A.S.A. inadempiente la sanzione sportiva della perdita della gara.
2. In caso di partecipazione a gare di giocatore o allenatore o dirigente accompagnatore in posizione irregolare, la A.S.A. di appartenenza è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara su reclamo di parte o, in caso di sconfitta sul campo, la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00 fino ad un quarto del massimo previsto.
3. Nelle manifestazioni comportanti classifica qualora l'incontro sia stato omologato senza applicazione d'ufficio della predetta sanzione sportiva, può essere inflitta alla A.S.A. stessa la penalizzazione di uno o due punti in classifica a seconda che il risultato della gara sia stato omologato con uno o due punti in classifica a suo favore, sempre che emergano e siano ritenute la particolare rilevanza del fatto nello svolgimento sportivo sia della singola gara sia della manifestazione o fase della medesima complessivamente considerata e, insieme, la particolare incidenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
4. In ogni caso tale potere d'ufficio può e deve essere esercitato esclusivamente e perentoriamente fino alla formazione della classifica che definisce una fase della manifestazione per provvedimenti da adottare ai fini di una successiva diversa fase ovvero, quando non sussiste alcuna articolazione in fasi successive, in sede di formazione della classifica conclusiva.
5. Comunque, se la posizione irregolare deriva da sanzione inibitiva, questa può essere inasprita fino al doppio, nei limiti del massimo previsto.

**ART. 47 - Ritardata presentazione in campo**

1. La A.S.A. la cui squadra si presenta in campo entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa è punita con la sanzione pecuniaria dell'ammenda a norma di quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale nel rispetto dei limiti fissati al precedente art. 10.

**ART. 48 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare**

1. La A.S.A., cui siano riferibili a norma dell'art. 31 del presente Regolamento fatti o situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino e delle altre sanzioni previste, unitamente alla prima, dai Regolamenti specifici di ogni campionato o torneo.

**ART. 49 - Intemperanze dei sostenitori**

1. La A.S.A. ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita:
  - a) se l'infrazione si concreta in comportamento ingiurioso o minacce, prima, dopo o durante la gara, nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, dei dirigenti, allenatore e atleti della squadra avversaria, ovvero in azioni turbative o pericolose, con l'ammenda da un minimo di Euro 100 (Cento/00) fino ad un massimo di Euro 1.000 (Mille/00);
  - b) se l'infrazione si concreta in azioni intese a recare danno o in invasione del campo di gioco e delle attrezzature con intenti aggressivi, sia prima che durante o dopo la gara, nei confronti di persone e in specie di quelle indicate alla

precedente lettera, con la sola ammenda fino al massimo o con la sanzione inibitiva della squalifica del campo fino a tre giornate effettive di gara unita all'ammenda;  
 c) se per i fatti di cui alla precedente lettera (b) si verificano violenze alle persone, con la squalifica del campo fino al massimo previsto unita all'ammenda.

2. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

#### **ART. 50 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare**

1. Con riferimento ai doveri di cui all'art. 19 del Regolamento Gare e Campionati, l'atleta partecipante ad una manifestazione sportiva, è punito:
  - a) con sanzione riprovativa:
    - dell'ammonizione, per le mancanze disciplinari di comportamento scorretto nei confronti di avversario, di compagni di squadra o del pubblico, di gioco scorretto, di ostruzionismo, di proteste contro decisioni arbitrali, di condotta non regolamentare in genere;
    - della diffida di squalifica, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze suddette, nonché per comportamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per gioco violento e per linguaggio turpe o blasfemo;
  - b) con sanzione inibitiva:
    - della squalifica fino a due gare, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della precedente lettera (a) per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per atti violenti, in reazione, nei confronti di avversari, per comportamento provocatorio, aggressivo e ingiurioso verso atleti, accompagnatori o allenatori;
    - della squalifica da due a quattro gare, per maggior gravità o continuità o cumulo delle mancanze disciplinari di cui al precedente gruppo della presente lettera (b), per frasi e atti ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per azioni violente nei confronti di atleti, accompagnatori o allenatori;
    - della squalifica da tre a sei gare, in caso di maggior gravità o continuità delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della presente lettera (b), e di comportamento aggressivo e minacce nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;- della squalifica da quattro a dieci gare o fino a tre mesi, per atti di particolare violenza nei confronti di atleti, allenatori o accompagnatori, per maggior gravità della condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili o per reiterazione o particolare insistenza in essa, per resistenza ad abbandonare il campo di gioco dal quale espulso.
2. Le stesse infrazioni di cui al comma precedente commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione, applicandosi la maggiore sanzione riprovativa in luogo della minore, la squalifica per una gara in luogo della diffida di squalifica, e negli altri casi sanzione inibitiva aumentata fino alla metà del massimo previsto.
3. Inoltre il capitano è punito per l'inosservanza dei doveri suoi propri ed in particolare:
  - con sanzione riprovativa e con squalifica da una fino a un massimo di tre gare, qualora non intervenga attivamente, quando necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;
  - con sanzione inibitiva con squalifica da due fino a un massimo di sei gare o per un periodo di effettiva attività agonistica fino a due mesi, qualora non presti efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare eventuali incidenti.
4. L'allenatore e il dirigente accompagnatore o qualsiasi altro tesserato ammesso al recinto di gioco è punito:
  - con sanzione riprovativa da uno fino ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità, in caso di proteste, comportamento irrispettoso, scorretto, ingiurioso o minaccioso nei confronti di atleti e accompagnatori;
  - con sanzione inibitiva da due fino a sei mesi, l'allenatore, e fino ad un anno il dirigente accompagnatore o altro tesserato ammesso nel recinto di gioco, nel caso di resistenza ad abbandonare il recinto di gioco dal quale espulso.
5. Per le infrazioni previste dal presente articolo, commesse collettivamente dai tesserati di una A.S.A., questa è comunque punita, a seconda della gravità del fatto, con ammenda dal minimo fino alla metà del massimo, a prescindere dalle sanzioni individualmente applicate e applicabili.

#### **ART. 51 - Aggressione ad ufficiale di gara**

1. Chi assale violentemente o percuote un ufficiale di gara è punito con la sanzione del ritiro della tessera federale, o se non tesserato, con la sanzione dall'inibizione definitiva al tesseramento.

#### **ART. 52 – Tentativo**

1. Chiunque ponga in essere atti idonei e diretti in maniera non equivoca a commettere un infrazione, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, è punito con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per se una infrazione diversa.
3. Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

#### **52 bis - DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE**

1. A tutti i soggetti dell'Ordinamento federale è fatto divieto di rilasciare comunicati o interviste e di fornire comunque a terzi informazioni o notizie che riguardano eventi per i quali siano in corso indagini degli Organi di Giustizia Sportiva. Ai trasgressori si applica la sanzione da Euro 50,00 sino a Euro 300,00 con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore a mesi sei.

#### **ART. 53 - Dichiarazioni irrispettose sull'operato degli Ufficiali di Gara ed assimilabili rese alla stampa**

1. Il tesserato che rende alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa dichiarazioni oltraggiosse sull'operato di un ufficiale di gara ed assimilabili è punito con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.



**ART. 53 bis - Responsabilità per comportamenti discriminatori**

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il tesserato che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno una giornata di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato, nonché con l'ammenda da € 100,00 ad € 1.000,00. I dirigenti, i tesserati di società, che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a un mese o, nei casi più gravi, nonché con l'ammenda da € 150,00 ad € 1.500,00.
3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione della diffida di squalifica del campo nonché con l'ammenda da € 150,00 ad € 1.500,00. Qualora alla prima violazione, si verificino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e della squalifica del campo nonché l'ammenda da € 150,00 ad € 1.500,00. In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro € 300,00, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni della squalifica del campo e della perdita della gara.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente o tesserato.

**TITOLO IV - L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE****ART. 54 - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti**

1. Nei limiti fissati dalla norma disciplinare, l'organo giudicante applica la sanzione discrezionalmente, indicando l'infrazione commessa.
2. Nell'applicazione della sanzione non si possono oltrepassare i massimi stabiliti per ciascuna specie di infrazione, salvi gli effetti della recidiva previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.
3. Nell'applicazione della sanzione si può scendere al di sotto dei minimi, quando si ritenga la particolare rilevanza di elementi a favore del responsabile nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 55 nonché degli effetti delle sanzioni erogate sul campo.
4. Nell'applicazione delle sanzioni inibitive ad atleti od allenatori, l'organo giudicante sceglie discrezionalmente, anche quando non espressamente previsto, tra la squalifica per gare e la squalifica a tempo secondo opportunità e valutazione dell'incidenza effettiva dell'una o dell'altra specie di sanzione sull'attività agonistica ufficialmente programmata, tenendo presente che la squalifica per gare comporta l'inibizione a prendere parte alle medesime per il numero di giornate stabilite relativamente a ciascun campionato (come opportunamente specificato in sentenza). Viceversa la squalifica a tempo (di per sé sanzione più grave) comporta il divieto a partecipare a qualunque manifestazione sportiva agonistica per il periodo di tempo stabilito in sentenza.
5. Nel caso di cumulo nella stessa persona della funzione di dirigente e di atleta o allenatore, l'organo giudicante applica la sanzione tenendo conto della funzione assolta di fatto nel momento dell'infrazione, e, quando non sia possibile distinguere, può punire l'addebito sotto i diversi profili, salvo quanto previsto nell'art. 55 del presente Regolamento.

**ART. 55 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione**

1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, l'organo giudicante deve tenere conto:
  - a) della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione;
  - b) della rilevanza del danno o degli effetti o del pericolo determinati;
  - c) della intensità del dolo o del grado della colpa;
  - d) dei precedenti disciplinari del responsabile.
2. Deve tenere conto altresì di:
  - a) dell'età del responsabile, della qualifica rivestita e della funzione esercitata dal medesimo;
  - b) delle attenuanti e/o aggravanti previste per l'infrazione e così disciplinate.
    - Circostanze attenuanti
      - a) avere agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
      - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
      - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
      - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
  - Circostanze aggravanti
    - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
    - b) aver danneggiato persone o cose;
    - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
    - d) di aver agito per motivi futili e/o abietti;
    - e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
    - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
    - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
    - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
    - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata per un terzo.
  5. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
  6. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel di infrazione. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
  7. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

#### **ART. 56 - Valutazione delle circostanze**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **ART. 57 - Cumulo**

1. L'organo di giustizia può sempre comprendere in un'unica sanzione più infrazioni disciplinari commesse contestualmente, applicando, sulla sanzione più grave e ove in questa non ritenga assorbite le altre, inasprimenti nei limiti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

### **TITOLO V - L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE**

#### **ART. 58 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie**

1. La sanzione pecuniaria dell'ammenda si esegue mediante detrazione dall'importo della cauzione e dall'eventuale rimborso annuale. Qualora tali voci non risultassero sufficienti a sanare l'ammenda, questa deve essere integrata inviando alla Segreteria Federale, entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza.
2. In caso di mancata corresponsione nel termine suddetto sarà dovuta dalla A.S.A. inottemperante una indennità di mora pari al 20% se l'invio della somma avverrà non oltre il quindicesimo giorno da tale scadenza, al 40% se l'invio avverrà non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, al 100% dopo tale ultimo termine.
3. Tale inadempienza, comunque, è rilevante agli effetti dell'esclusione della A.S.A. dalla partecipazione all'Assemblea Nazionale della F.Cr.I. e a qualsiasi altro organo, anche straordinario di natura assembleare.
4. La sanzione accessoria dell'indennizzo si esegue, da parte della Segreteria Federale, trasferendo alla A.S.A. cui è dovuta, la somma stabilita nel provvedimento detraendola dalla cauzione del debitore.

#### **ART. 59 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo**

1. La squalifica del campo è limitata alle gare della squadra sanzionata e si esegue a partire dalla gara immediatamente successiva alla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento, sempre che sia pervenuta almeno entro le ore 12 del giorno prima di quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. A questo, come ad ogni altro effetto, una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua originaria programmazione.
2. La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
3. La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo.

#### **ART. 60 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore**

1. La squalifica per gare è punita con la non partecipazione del punito a gare consecutive del campionato in cui è stata commessa l'infrazione in oggetto, a partire dalla prima successiva alla comunicazione ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento.
2. Una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve tenere conto alcuno di quello della sua originaria programmazione.
3. La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
4. La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo, sempre nel campionato corrispondente, ovvero, nel caso di tesseramento per altra A.S.A. che non vi partecipi, nel campionato di competenza della sua prima squadra.
5. La squalifica per gare comporta l'inibizione a partecipare a gare di altri campionati in corso, come specificato, di volta in volta, dal provvedimento emesso dal Giudice.
6. La squalifica inflitta in occasione di altra manifestazione ufficiale è perseguita con la non partecipazione del punito alle successive gare della stessa e a quella del campionato di competenza della A.S.A. nell'ordine in cui si presentano, a partire dalla prima successiva alla comunicazione a norma del primo comma del presente articolo.

#### **ART. 61 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione**

1. La sanzione inibitiva della sospensione personale e delle A.S.A. sono eseguite con l'astensione da ogni attività per il tempo previsto, considerato continuativamente.

**ART. 62 - Esecuzione della sospensione cautelare**

1. Il precedente art. 61 si applica all'esecuzione della sospensione cautelare disciplinata dall'art. 114 del presente Regolamento.

**ART. 63 - Esecuzione delle sanzioni sportive**

1. Le sanzioni sportive della perdita della gara, della penalizzazione di uno o più punti in classifica e della retrocessione si eseguono dall'Organo di Giustizia competente in sede di omologazione o tenendone conto in sede di formulazione delle classifiche della manifestazione cui si riferiscono.

**TITOLO VI - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO****CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO****ART. 64 - Principi del processo sportivo**

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, delle A.S.A. e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

**CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA****ART. 65 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti**

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.Cr.I.:
  - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali se nominati e la Corte Sportiva di Appello se attivata;
  - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, le A.S.A. e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, alla Commissione Federale di Garanzia, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la F.Cr.I. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica dell'Ufficio del Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
6. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

**ART. 66 - Attribuzioni**

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
  - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
  - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

**ART. 67 - Commissione Federale di Garanzia**

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.Cr.I., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.Cr.I., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione di cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 65, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.

### CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

#### ART. 68 - Diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia

1. Spetta alle A.S.A., ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

#### ART. 69 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.Cr.I., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

#### ART. 70 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

### CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

#### ART. 71 - Poteri degli Organi di Giustizia. Obbligo di astensione e ricsuzione

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 64 del presente Regolamento.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi, formulando all'organo competente richiesta di accertare tale obbligo, qualora:
  - a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
  - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
  - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;
  - g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricsuato, qualora:
  - a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
  - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto e una delle parti;
  - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti, sia il prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  - e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;

- f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

La richiesta di ricusazione è proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando, prima della decisione su di essa, il giudice interessato formuli richiesta di astensione e tale richiesta sia accolta dall'organo competente.

8. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
9. Sulla ricusazione del Giudice Sportivo Territoriale e del Giudice Sportivo Nazionale decide la Corte Sportiva di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Sportiva di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale.
10. Sulla ricusazione di un componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Federale di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale.
11. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
12. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
13. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
14. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo.

#### **ART. 72 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **ART. 73 - Comunicazioni**

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'A.S.A. di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'A.S.A. è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della F.Cr.I. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

#### **ART. 74 - Segreteria degli Organi di giustizia presso la federazione**

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice della Giustizia Sportiva e i regolamenti federali gli attribuiscono.

### **TITOLO VII - GIUDICI SPORTIVI**

#### **CAPO I - NOMINA E COMPETENZA**

#### **ART. 75 - Istituzione dei Giudici Sportivi**

1. Presso la F.Cr.I. sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali se nominati e Corte Sportiva di Appello, se attivata.

#### **ART. 76 - Competenza dei Giudici Sportivi**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali se nominati pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
  - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, da compiere attraverso la mera presa d'atto di quanto riportato nel referto di gara, fermo quanto stabilito al successivo articolo 89;

- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
  - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricasazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

**ART. 77 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

**ART. 78 - Nomina del giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

**ART. 79 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa**

1. Se, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, è attivata la Corte Sportiva di Appello, i relativi componenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei, quali Giudici Sportivi Nazionali o Giudici Sportivi Territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

**CAPO II - PROCEDIMENTI****ART. 80 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali**

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
  - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
  - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

**ART. 81 - Istanza degli interessati**

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

**ART. 82 - Fissazione della data di decisione**

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo l'istruttoria si presenti particolarmente complessa. In questo ultimo caso, il Giudice Sportivo, nel provvedimento, dovrà illustrare le ragioni della complessità dell'istruttoria.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

**ART. 83 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati**

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata e del provvedimento di fissazione di cui al precedente art. 82.1. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

**ART. 84 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
4. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.
5. Spetta al Consiglio Federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, di stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un Campionato in favore di una A.S.A. in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice Sportivo.

**ART. 85 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello**

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

**CAPO III – PROCEDIMENTI SPECIALI****ART. 86 – Riserva di istanza per irregolarità del campo di gioco**

1. Le A.S.A. che intendono presentare istanza al Giudice Sportivo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative, a pena di inammissibilità dell'istanza, devono fare precedere quest'ultima da specifica riserva sottoscritta dal capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva scritta, presentata agli arbitri a fine gara nel caso in cui le presunte irregolarità siano sopravvenute durante lo svolgimento della stessa, nell'apposito modulo prestampato in dotazione alle A.S.A., che deve essere compilato in modo leggibile e completo e sottoscritto dal capitano della A.S.A. che lo presenta.
2. La riserva di cui al comma che precede deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da copia del bonifico bancario della relativa tassa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da comunicare alla Segreteria Federale entro il termine di ventiquattro ore della riserva medesima.
3. Gli arbitri devono provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e durante il suo svolgimento e debbono dare atto sul verbale di gara delle relative conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.

**ART. 87 – Riserva di istanza al Giudice sportivo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore.**

1. L'istanza al Giudice Sportivo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore, qualora l'irregolarità si sia palesata durante lo svolgimento dell'incontro, a pena di inammissibilità, deve essere preannunciata mediante apposita riserva agli arbitri e inserita nel modulo di istanza di cui al precedente articolo 86.
2. La riserva di cui al comma che precede deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da copia del bonifico bancario della relativa tassa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da comunicare alla Segreteria Federale entro il termine di ventiquattro ore della riserva medesima.

**ART. 88 – Riserva di istanza avverso le decisioni arbitrali.**

1. L'istanza al Giudice Sportivo contro le decisioni o le omissioni degli arbitri, a pena di inammissibilità, deve essere preannunciata mediante riserva al termine dell'incontro, prima della compilazione del Referto, e inserita nel modulo di istanza di cui al precedente articolo 86.
2. E' fatto obbligo agli arbitri di allegare la riserva di istanza al Referto, costituendo il primo parte integrante del secondo.
2. La riserva di cui al comma 1 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da copia del bonifico bancario della relativa tassa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da comunicare alla Segreteria Federale entro il termine di ventiquattro ore della riserva medesima.

**ART. 89 - Omologazione dei risultati**

1. Le A.S.A. possono presentare istanza al Giudice Sportivo per contestare il risultato di gara omologato, facendo valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della F.Cr.I. o le Regole del Giuoco impediscono l'omologazione del risultato di gara, ovvero contestare le sanzioni disciplinari irrogate con il provvedimento di omologa.
2. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere inoltrata, al Giudice Sportivo e ai controinteressati, entro ventiquattro ore dalla pubblicazione del provvedimento di omologa, unitamente alla copia del versamento, esclusivamente mediante bonifico bancario, della tassa relativa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Non sarà consentito in alcun caso l'utilizzo di fondi in giacenza presso la Federazione.
3. La proposizione dell'istanza non sospende gli effetti della omologazione, salvo che il Giudice non ritenga che essi possano vanificare l'istanza e quest'ultima non si presenti manifestamente infondata.
4. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire al Giudice Sportivo memorie e documenti. Il Giudice, in ogni caso, può assumere d'ufficio tutte le informazioni e la documentazione che ritiene utili alla decisione.
5. La decisione di primo grado deve essere comunicata e pubblicata entro le ore 22.00 del secondo giorno non festivo seguente a quello di presentazione dell'istanza.
6. Il termine di cui al comma che precede è prorogato di ventiquattro ore quando tra la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrano almeno sei giorni liberi.
7. Contro la decisione del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
8. Il reclamo deve pervenire presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione entro le ore 12 del giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione in prima istanza.
9. Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva di Appello acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza e pronuncia la decisione entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva.
10. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire alla Corte Sportiva di Appello memorie e documenti.
11. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

**TITOLO VIII - GIUDICI FEDERALI****CAPO I - NOMINA E COMPETENZA****ART. 90 - Istituzione dei Giudici federali**

1. Presso la F.Cr.I. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

**ART. 91 - Competenza dei Giudici federali**

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

**ART. 92 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi**

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, rispettivamente, il Tribunale di un Presidente – designato dal Consiglio federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di due membri supplenti; la Corte Federale d'Appello, di un Presidente – designato dal Consiglio federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di tre membri supplenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

**CAPO II - PROCEDIMENTI****ART. 93 - Avvio del procedimento innanzi ai Giudici federali**

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
  - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
  - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.



**ART. 94 - Applicazione di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.
2. una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

**ART. 95 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

**ART. 96 - Ricorso della parte interessata**

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro il termine perentorio di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
  - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
  - b) l'esposizione dei fatti;
  - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
  - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
  - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
  - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

**ART. 97 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso degli Organi della Federazione, del Procuratore Federale, delle A.S.A. o dei tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 96, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

**ART. 98 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

**ART. 99 - Misure cautelari**

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La

domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale, l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di partecipare a determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 104 i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla misura cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 103 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

#### **ART. 100 - Intervento del terzo**

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato entro il termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

#### **ART. 101 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale**

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

#### **ART. 102 - Assunzione delle prove**

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i soggetti che le rendono le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

#### **ART. 103 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello**

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 101 e 102.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **ART. 104 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto all'art. 99 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
  - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
  - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
  - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'articolo 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.Cr.I. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

#### **ART. 105 - Efficacia della sentenza dell'Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

**TITOLO IX - PROCURATORE FEDERALE****CAPO I - NOMINA E FUNZIONI****ART. 106 - Composizione dell'ufficio del Procuratore federale**

1. Presso la F.Cr.I. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.

**ART. 107 - Nomina dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale**

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 92, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle forze dell'ordine e dei dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 92, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

**ART. 108 - Attribuzioni del Procuratore federale**

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

**CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE****ART. 109 - Azione del Procuratore federale**

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti delle A.S.A., dei tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.Cr.I., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 112.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

**ART. 110 - Prescrizione dell'azione**

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 109, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
  - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
  - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
  5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

**ART. 111 – Astensione**

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

**ART. 112 – Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'articolo 124 le notizie di fatti o atti rilevanti.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 109, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e A.S.A. e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

**ART. 113 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente Federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Procuratore Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal presente Regolamento.

**ART. 114 – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato comma 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dei provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di

comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.

4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

### **CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI**

#### **ART. 115 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti dal Procuratore federale.

#### **ART. 116 - Rapporti con la Procura antidoping del Coni**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesti l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

### **TITOLO X - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

#### **ART. 117 - Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

### **TITOLO XI - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA**

#### **ART. 118 - Revisione e revocazione**

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

#### **ART. 119 - Riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria F.Cr.I. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.
6. La deliberazione sulla riabilitazione è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia

#### **ART. 120 - Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. Competente alla concessione è il C.F.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni alle quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.
7. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **ART. 121 - Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento generale.
2. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Competente alla concessione è il C.F.
4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia
8. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **ART. 122 - Grazia**

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.
2. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Competente alla concessione è il Presidente Federale.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente Federale.
7. La domanda di grazia è diretta al Presidente Federale e deve essere portata a conoscenza del Segretario Federale.
8. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.
9. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

### **TITOLO XII - ARBITRATO**

#### **ART. 123 - Procedimento**

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'A.S.A., il tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e al Consiglio Federale.
2. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione scritta alla controparte e alla Segreteria federale.
3. La richiesta deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione dell'arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato per iscritto alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
5. Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente è nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello, che provvede a nominare d'ufficio gli arbitri delle parti che non avessero provveduto nei termini previsti alla nomina.
6. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega. I membri degli Organi di Giustizia non possono fare parte del Collegio Arbitrale.
7. Il Collegio Arbitrale decide la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e pronuncia il lodo entro sessanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.
8. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e, in quanto compatibili, delle procedure previste dal presente regolamento.
9. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

10. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione.
11. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.
12. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
13. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
14. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della F.Cr.I., che provvede a comunicarlo tempestivamente alle parti.
15. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione.
16. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra può chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, apre procedimento disciplinare, poiché la ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.
17. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.

### **TITOLO XIII - NORME FINALI**

#### **ART. 124 – Casellario federale e registro delle decisioni definitive**

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 112, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

#### **ART. 125 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Coni.
2. Entro la medesima data il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.Cr.I.; *ii*) con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.